

CIRCOLARE N. 008/2026 DELL'11 FEBBRAIO 2026**OGGETTO****REGIME DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E
MODELLI INTRASTAT****RIFERIMENTI NORMATIVI**

ART. 50 COMMA 6 D.L. 30.8.1993 N. 331 CONV. CON MODIF. DALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1993, n. 427; ART. 13 COMMA 4-QUATER D.L. 30.12.2016 N. 244 CONV. CON MODIF. DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2017, n. 19; ART. 4 co. 4 lett. B) DEL DL 22.10.2016 n. 193 CONV. IN LEGGE 1° DICEMBRE 2016 n. 225; PROVV. A.E. 25.9.2017 PROT. N. 194409; DETERM. AGENZIA DOGANE 8.2.2018 N. 13799/RU; NOTA AGENZIA DOGANE 20.2.2018 N. 18558/RU; ART. 45 bis REG. UE 282/2011; CIRCOLARE A.E. 12.05.2020 n. 12; DETERMINAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 23.12.2021 n. 493869; DETERMINAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 3.2.2026 n. 84415.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI ELENCHI INTRASTAT
ALLEGATO 2 - ELENCO PAESI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA

CLASSIFICAZIONE

DIRTTO TRIBUTARIO

IVA

IVA RAPPORTI CON L'ESTERO

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

009

COLLEGAMENTI**REFERENTE STUDIO**

dott. Gaetano FARRUGGIO

BRIEFING

L'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall'art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l'obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell'UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).

Dal 2026, con la Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 84415 pubblicata il 3 febbraio 2026, è stata elevata la soglia per la presentazione degli "Intra 2-bis" con periodicità mensile. La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.

AMBITO SOGGETTIVO

Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi i soggetti che hanno ceduto o acquistato beni comunitari, nonché coloro che hanno effettuato o ricevuto servizi intracomunitari “generici”. In sostanza sono obbligati ad adempiere all’obbligo in esame:

- ⇒ i soggetti passivi italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri;
- ⇒ gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 7-ter co. 2 lett. b) e c) del DPR 633/72, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi “generiche” rese da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Come noto, i soggetti che intervengono in un’operazione intracomunitaria devono essere in possesso del numero di identificazione che si compone di un codice alfabetico di 2 caratteri (codice ISO), che contraddistingue lo Stato membro (IT per l’Italia, DE per la Germania, ecc.) ed un codice numerico/alfanumerico, corrispondente alla partita IVA.

Tale numero di identificazione va riportato in fattura da parte del cedente / prestatore nazionale (art. 21, DPR n. 633/72). Inoltre, affinché la cessione / acquisto intracomunitario ovvero il servizio “generico” reso / ricevuto sia effettuato senza applicazione dell’IVA nei confronti dell’acquirente / committente, è necessaria la preventiva iscrizione nell’apposito elenco VIES.

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Nei modelli devono essere riportate:

- le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1bis);
- le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1quater);
- le cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*).

Sono oggetto di comunicazione le operazioni registrate (o soggette a registrazione) nel periodo di riferimento del modello (art. 5 co. 1 del DM 22.2.2010).

Non sono da rilevare nei modelli:

- le prestazioni di servizi non "generiche" nei confronti di soggetti passivi IVA (art. 7-quater e art. 7quinquies del DPR 633/72);
- le operazioni nei confronti di "privati consumatori";
- le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora dotati di un numero identificativo IVA o di rappresentante fiscale in uno degli Stati Ue (circ. 36/E/2010).

Gli acquisti intracomunitari (modello INTRA-2 bis) e le prestazioni di servizi "*generiche*", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater) sono rilevati ai soli fini statistici e soltanto da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

È opportuno, altresì ricordare che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non comprendono, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 co. 4 del DM 22.2.2010, *“le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente”*.

Conseguentemente:

- ⇒ se il committente è stabilito in Italia, non sono dovuti gli INTRA per le prestazioni che sono non imponibili o esenti secondo le norme nazionali;
- ⇒ se il committente è stabilito in un altro Stato UE, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nello Stato del committente. A tal fine, è sufficiente richiedere ed ottenere una dichiarazione del committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nello Stato in cui è stabilito. In mancanza di tale dichiarazione, come si evince dalla lettura della circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2010 n. 43, la prestazione può non essere inclusa negli INTRA solo se il fornitore “ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente”.

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

La disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT viene qui di seguito riepilogata con riferimento a ciascuna categoria di operazioni.

CESSIONI INTRA-UE DI BENI (MODELLI INTRA-1 BIS)

Per tale categoria di operazioni vi è l'obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle cessioni intracomunitarie di beni effettuate nel periodo di riferimento. Pertanto, i modelli INTRA-1 *bis* devono essere presentati:

- ⇒ con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);
- ⇒ con periodicità mensile nei restanti casi.

Tuttavia, la compilazione dei dati statistici nei modelli INTRA-1 *bis* è facoltativa per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile e che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre, per un ammontare totale inferiore a 100.000,00 euro.

Per effetto delle modifiche introdotte dal 2022, occorre inoltre compilare il campo "natura della transazione A" (colonna 5) e, per i soggetti con spedizioni (o arrivi) superiori a 20 milioni di euro, il campo "natura della transazione B". È obbligatorio indicare il campo relativo al Paese di origine delle merci a fini statistici.

Si precisa infine che in caso di spedizioni di beni di valore inferiore a 1.000 euro, non è più obbligatorio indicare in modo dettagliato la classificazione doganale dei beni, potendosi usare il codice unico "99500000"

PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE (MODELLI INTRA-1 QUATER)

Per tale categoria di operazioni vi è l'obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi (generiche) rese verso soggetti UE. Pertanto, i modelli INTRA-1 *quater* devono continuare ad essere presentati:

- ⇒ con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, nei quattro trimestri

precedenti, hanno effettuato prestazioni intracomunitarie per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);

↳ con periodicità mensile nei restanti casi.

Per i modelli INTRA-1 quater infine, la compilazione del campo “Codice Servizio”, prevede dal 2018 l'utilizzo di un codice di classificazione a 5 cifre invece che del codice di classificazione (CPA) a 6 cifre come avveniva in passato.

ACQUISTI INTRA-UE DI BENI (MODELLI INTRA-2 BIS)

Dal 2018 è stato abolito l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a una certa soglia. A partire dal 2026, tale soglia, precedentemente individuata nel valore di 350.000,00 euro, è stata innalzata a 2.000.000,00 euro.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare uguale o superiore a 2.000.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto ai fini statistici.

Per effetto delle modifiche introdotte dal 2022, occorre inoltre compilare il campo "natura della transazione A" (colonna 5) e, per i soggetti con spedizioni (o arrivi) superiori a 20 milioni di euro, il campo "natura della transazione B". È obbligatorio indicare il campo relativo al Paese di origine delle merci a fini statistici.

Si precisa infine che in caso di arrivi di beni di valore inferiore a 1.000 euro, non è più obbligatorio indicare in modo dettagliato la classificazione doganale dei beni, potendosi usare il codice unico "99500000".

PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE (MODELLI INTRA-2 QUATER)

Dal 2018 è stato abolito l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE per coloro che, nei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi intra-UE per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 100.000,00 euro.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi da soggetti UE per un ammontare uguale o superiore a 100.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto a fini statistici.

Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa della disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT alla luce dei chiarimenti forniti.

PERIODICITÀ MODELLI INTRASTAT				
Tipologia di operazioni	Modello INTRASTAT	Operazioni trimestri precedenti	Periodicità di presentazione	Semplificazioni
Cessioni intra-UE	INTRA-1 <i>bis</i> INTRA-1 <i>sexies</i>	> 50.000,00 euro	Mensile	La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all'ammontare di 100.000,00 euro
		≤ 50.000,00 euro	Trimestrale	-
Acquisti intra-UE	INTRA-2 <i>bis</i>	≥ 2.000.000,00 euro	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici
		< 2.000.000,00 euro	-	Abolizione dell'obbligo Possibilità di presentazione facoltativa (ai soli fini statistici)
Prestazioni rese a soggetti UE	INTRA-1 <i>quater</i>	> 50.000,00 euro	Mensile	Compilazione semplificata del campo "Codice Servizio"
		≤ 50.000,00 euro	Trimestrale	
Prestazioni ricevute da soggetti UE	INTRA-2 <i>quater</i>	≥ 100.000,00 euro	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici Compilazione semplificata del campo "Codice Servizio"
		< 100.000,00 euro	-	Abolizione dell'obbligo Possibilità di presentazione facoltativa (ai soli fini statistici)

MODIFICA PERIODICITA' PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA

L'ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per la presentazione dei modelli deve essere verificato distintamente per ciascuna categoria di operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, § 2). Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente.

In particolare, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie. Ad esempio:

- ✓ ai fini della presentazione dei modelli INTRA-2 *bis*, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 2.000.000,00 euro tenendo conto esclusivamente degli acquisti intracomunitari di beni effettuati;
- ✓ per la presentazione dei modelli INTRA-2 *quater*, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro tenendo conto esclusivamente delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.

Pertanto, se nel corso di uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto IVA ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 2.500.000,00 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000,00 euro, è tenuto a presentare, con periodicità mensile, l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni a fini statistici e non è tenuto a presentare quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Per quanto concerne i modelli INTRA-1, fatte salve le semplificazioni disposte dal provvedimento AE 25.9.2017 n. 194409, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le previsioni del DM 22.2.2010 e della determinazione dell'Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778.

Resta fermo, dunque, che, in caso di superamento della soglia di riferimento nel corso di un trimestre, i soggetti passivi con periodicità trimestrale che superano la soglia prevista nel corso di un trimestre devono presentare l'Intrastat con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso, devono essere presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi. Tuttavia, al riguardo, alla luce dell'avvenuta abolizione della trasmissione trimestrale per gli Intra-2, va evidenziato che, al superamento della soglia, per tali elenchi l'invio dei dati dei periodi mensili già trascorsi dovrebbe ritenersi non più necessario.

Pertanto, in caso di superamento della soglia a gennaio, l'operatore presenterà un elenco trimestrale entro il 25 febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella "primo mese del trimestre". Nel caso di superamento della soglia a febbraio, sarà presentato entro il 25 marzo un elenco trimestrale contenente i dati relativi a gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella "primo e secondo 11 mese del trimestre". In caso di superamento a marzo, sarà presentato un elenco trimestrale contenente i dati di gennaio, febbraio e marzo entro il 26 aprile, contrassegnando la casella "trimestre completo" (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36). Successivamente (da marzo o aprile), l'operatore presenterà l'elenco mensile per almeno quattro trimestri consecutivi dal superamento della soglia.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

I modelli INTRASTAT devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 del DM 22.2.2010).

Se il termine cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

REGIME SANZIONATORIO

1. VIOLAZIONI DATI FISCALI

Le violazioni in materia di elenchi riepilogativi, per quanto concerne la parte fiscale, sono le seguenti:

-  Omessa presentazione degli elenchi: sanzione da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascuno di essi;
-  Presentazione degli elenchi nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo: sanzione da Euro 250,00.- a Euro 500,00.-;
-  Incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi: sanzione da Euro 500,00.- a Euro 1.000,00.- per ciascuno di essi (a prescindere dal numero di errori);

- ✎ Incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta: nessuna sanzione.

2. VIOLAZIONI INERENTI GLI ELENCHI INTRASTAT

In caso di incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi, è applicabile la sanzione da € 500,00.- a € 1.000,00.- per ciascun elenco, ridotta alla metà in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio. Va tuttavia evidenziato che *“La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta”*.

Pertanto, l'integrazione o la correzione di un elenco già presentato nei termini non necessita di ravvedimento in quanto la sanzione non viene applicata se la regolarizzazione avviene spontaneamente o entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

3. CUMULO GIURIDICO E DEFINIZIONE IN VIA BREVE

In caso di violazioni ripetute della medesima disposizione (ad esempio omissione di più elenchi nel corso dell'anno) risulta applicabile l'istituto del cumulo giuridico che prevede l'applicazione di una sanzione unica pari alla sanzione prevista per la singola violazione aumentata da un quarto al doppio (25%-200%).

Infine la violazione contestata dall'Ufficio potrà essere definita, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, mediante il pagamento di un quarto della sanzione irrogata.

4. TARDIVA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la tardiva presentazione degli elenchi INTRASTAT costituisce una violazione “formale” e non soltanto “meramente formale” per la quale non risulta applicabile l'esimente prevista dallo Statuto del contribuente.

Lo Statuto del Contribuente ha stabilito la non punibilità delle violazioni che si traducono “in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta”. Tale principio generale è stato recepito nel D. Lgs. n. 472/97 introducendo nell'art. 6, comma 5-bis una nuova causa di non punibilità o esimente. Nel citato comma 5-bis è infatti previsto che *“non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'azione di controllo e non incidono sulla determinazione del tributo”*.

Fermo restando che la violazione non deve incidere sul versamento del tributo, la difficoltà risiede nel verificare quando un comportamento ostacola l'attività di controllo.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che

- il concetto di violazione meramente formale è da ricollegare alle violazioni punibili con sanzioni stabilite in misura fissa
- le violazioni potenzialmente idonee a ostacolare l'attività di accertamento, quali ad esempio quelle inerenti irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni, non sono punibili quando, per effetto della loro regolarizzazione, non abbiano ostacolato l'azione dell'Ufficio
- la valutazione del pregiudizio sull'azione di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria a seguito della condotta del contribuente, non deve essere effettuata in astratto sulla base delle caratteristiche del fatto illecito, ma a posteriori, caso per caso, in base alla effettiva incidenza dell'illecito sull'attività di controllo.

L'Agenzia delle Entrate di conseguenza ha fatto proprio il parere reso da una Direzione Regionale la quale ha ritenuto la tardiva presentazione degli elenchi Intrastat violazione “formale” e quindi sanzionabile, tenuto conto che gli elenchi Intrastat sono da annoverare tra

gli atti che, per definizione, sono soggetti a controllo e che l'esimente per le violazioni meramente formali non può trovare applicazione *“per quelle violazioni formali aventi per oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo”*.

Pertanto, la violazione in esame (tardiva presentazione degli elenchi) arreca pregiudizio all'attività di controllo ed è punita, con la sanzione da € 500 a € 1.000 per ciascun elenco. La sanzione è ridotta alla metà in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

In considerazione del fatto che la violazione è sanzionabile, è possibile fruire della riduzione della sanzione mediante il ravvedimento operoso ex articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Di conseguenza, il ravvedimento della tardiva presentazione degli elenchi Intrastat si effettua:

- entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell'elenco Intrastat: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (1/9 di € 500);
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (1/8 di € 500);
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,43 (1/7 di € 500)
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33;

La sanzione ridotta va versata con il mod. F24 indicando:

- il codice tributo 8911;
- quale anno di riferimento l'anno cui si riferisce la violazione.

5. VIOLAZIONI DATI STATISTICI

Le violazioni riguardanti i dati statistici sono sanzionate nelle misure così stabilite:

- ✓ in misura compresa tra € 206,00.- e € 2.065,00.- per le violazioni commesse da persone fisiche;
- ✓ in misura compresa tra € 516,00.- e € 5.164,00.- per le violazioni commesse da enti e società.

Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso. Dal momento che le violazioni statistiche non hanno natura tributaria non è ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI ELENCHI INTRASTAT

VIOLAZIONE DATI FISCALI		SANZIONE
Omessa presentazione		da € 500 a € 1.000
Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio		da € 250 a € 500
Presentazione tardiva con ravvedimento operoso		€ 55,56 (entro 90 gg) € 62,50 (entro termine presentazione Dichiarazione IVA relativa all'anno della violazione) € 71,43 (entro termine presentazione Dichiarazione IVA relativa all'anno successivo della violazione) € 83,33 (oltre termine presentazione Dichiarazione IVA relativa all'anno successivo della violazione)
Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare		da € 500 a € 1.000
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio o regolarizzazione spontanea dell'interessato		nessuna sanzione
VIOLAZIONE DATI STATISTICI		SANZIONE
Omissione (anche a seguito di omessa presentazione) o inesattezza nei dati	Persone fisiche	da € 206 a € 2.065
	Società ed enti	da € 516 a € 5.164

ALLEGATO 2 - ELENCO PAESI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA

CODICE ISO	STATO MEMBRO UE	Numero CARATTERI CODICE IVA
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	9
BG	BULGARIA	9 ovvero 10
CY	CIPRO	9
HR	CROAZIA	11
DK	DANIMARCA	8
EE	ESTONIA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA – PRINCIPATO DI MONACO	11
DE	GERMANIA	9
EL	GRECIA	9
IE	IRLANDA	8 ovvero 9
IT	ITALIA	11
LV	LETTONIA	9 ovvero 11
LT	LITUANIA	9 ovvero 12
LU	LUSSEMBURGO	8
MT	MALTA	8
NL	PAESI BASSI	9
PL	POLONIA	10
PT	PORTOGALLO	9
CZ	REPUBBLICA CECA	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	SLOVACCHIA	9 ovvero 10
RO	ROMANIA	10
SI	SLOVENIA	8
ES	SPAGNA	9
SE	SVEZIA	12
HU	UNGHERIA	8